



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2017

Oggetto: quesito sui Praticanti archiviati ai sensi dell'art. 6, DPR n. 137/2012.

Rispondiamo in merito alla seguente richiesta rivolta al Consiglio Nazionale : *“è possibile per il Collegio accettare nuovamente il candidato mantenendo valida la stessa pratica che ha svolto più di vent'anni fa oppure il suddetto candidato deve iniziare daccapo il tirocinio”*.

Come testualmente si affermava nella precedente nota ns. prot. 2972/GE/df del 13 settembre 2017:

“ Il tirocinante che abbia compiuto la pratica professionale con attività tecnica subordinata, in epoca precedente il 14 agosto 2012, ai fini della partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, poteva far valere tale periodo fino all'agosto 2017 (in sostanza con la corrente sessione d'esame) difatti il nostro regolamento sul tirocinio, all'art. 23, comma 2, prevede che “Il certificato rilasciato prima dell'entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del citato Decreto presidenziale” (omissis).

Qualora, invece, il tirocinante non abbia fatto valere la compiuta pratica pregressa, dovrà maturare un nuovo periodo di pratica professionale di 18 mesi, iscrivendosi preliminarmente, a pena di nullità, nel Registro dei Praticanti”.

Quindi, non è possibile per il Collegio accettare nuovamente il candidato mantenendo valida la stessa pratica che ha svolto più di vent'anni fa e, per l'effetto, l'interessato deve iniziare daccapo il tirocinio.